

Destinazione Quota 5x1000 - MeWe Onlus

Scritto da MeWe
Venerdì 12 Dicembre 2008 17:06

Per esprimere la tua scelta a favore di MEWE ONLUS basta mettere UNA FIRMA nell'apposito riquadro della dichiarazione dei redditi "*Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*" e indicare nello spazio sottostante il codice fiscale di MEWE ONLUS : **97333230585**

Per maggiori informazioni puoi scriverci su: info@meweonlus.com
o telefonaci allo 06/5402710

CHE COS' E IL 5 X 1000?

Quest'anno ogni contribuente che compila il 730, l'Unico o il CUD può scegliere di destinare ad una Organizzazione non profit il 5 x 1000 delle proprie tasse.

IL 5 X 1000 HA UN COSTO?

La scelta di destinare il 5 x 1000 ad una Onlus come MEWE ONLUS NON COMPORTA ALCUNA SPESA O AGGRAVIO DELLE IMPOSTE DA VERSARE. Se non si effettua alcuna scelta , il 5x1000 resta allo Stato.

ATTENZIONELA TUA DONAZIONE E' DEDUCIBILE

PER LE PERSONE FISICHE

E' possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86).

OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005);

Destinazione Quota 5x1000 - MeWe Onlus

Scritto da MeWe

Venerdì 12 Dicembre 2008 17:06

PER LE IMPRESE

E' possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).

OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale), per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.